



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Roma
Sedicesima Sezione civile

Il Giudice, dott. Guido Romano, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2961 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2018 posta in deliberazione all'udienza del 14 settembre 2020, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche e vertente

tra

s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. _____,

attrice;

e

Intesa Sanpaolo s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. _____,

convenuta;

Oggetto: contratti bancari

Conclusioni delle parti: come da verbale del 14 settembre 2020

ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, la _____ s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Intesa Sanpaolo s.p.a. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare l'utilizzo indebito da parte di terzi delle credenziali di accesso al portale internet Inbiz della _____ S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in occasione della transazione finanziaria eseguita in data 5.5.2015, e _____, per l'effetto, condannare Intesa Sanpaolo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in quanto titolare del trattamento dei dati personali, a risarcire integralmente alla _____



S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, i danni patrimoniali subiti pari ad € 4.917,00 per il danno emergente ed € 10.000,00 o comunque, in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per il danno da lucro cessante, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge».

A fondamento della svolta domanda, la s.r.l. rappresentava che: la società s.r.l. svolge attività, anche tramite e-commerce, di commercio all'ingrosso di attrezzature ed accessori, prezzatrici etichettatrici, stampanti, sistemi anti taccheggio, ecc. con natura di microimpresa; la suddetta società - titolare di c/c bancario n. 453/1000/62704 acceso presso la Filiale di Roma con la Intesa Sanpaolo S.p.A. - in data 26.4.2012 stipulava con la Banca un contratto di utilizzo del Portale internet Inbiz (cod. utente 00417066) e un contratto di utilizzo del servizio di Corporate Banking recante il n. 00805/6324/00294455; in data 5.5.2015 la società subiva il furto dei dati (credenziali internet banking) ad opera di terzi che prelevavano tramite un bonifico telematico in favore del Sig. Massimo dal conto corrente intestato alla stessa società la somma di € 4.917,00; pertanto la società attrice appena venuta a conoscenza della suddetta illecita transazione provvedeva immediatamente a sporgere la denuncia penale e ad effettuare la dichiarazione di disconoscimento dell'operazione; la Banca Intesa Sanpaolo con nota del 9.6.2015, pur constatando che la disposizione era stata impartita attraverso l'utilizzo indebito dei corretti codici di accesso al servizio internet da imputarsi ad un'acquisizione illegittima degli stessi da parte di terzi, evidenziava l'assoluta estraneità della banca per i fatti accaduti e comunicava l'impossibilità di recuperare la somma indebitamente sottratta; faceva seguito la mail del 15.6.2015 della che, contestando qualunque addebito in quanto i terminali sono protetti da antivirus e non era previsto alcun servizio di avviso tramite sms e/o mail per le operazioni sul conto corrente, si riservava di tutelare i propri diritti nelle sedi opportune; recentemente, la società attrice veniva a conoscenza che a conclusione delle indagini svolte a seguito della denuncia penale, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova aveva rinviato a giudizio il Sig. Massimo per aver ricevuto sul proprio c/c postale n. IT60C0760101400000098257934 la suddetta somma di € 4.917,00 provento di transazioni finanziarie fraudolente da parte di terzi (phishing, accesso abusivo a sistema telematico, detenzione abusiva di codici di accesso a sistema telematico, frode informatica); pertanto in data 14.11.2017 la



poiché nel caso in esame sussiste la responsabilità della Banca per l'utilizzo indebito delle credenziali da parte di terzi, diffidava Intesa Sanpaolo a reintegrare la somma illecitamente sottratta oltre all'ulteriore risarcimento dei danni subiti.

Sulla scorta di tali premesse, la _____ s.r.l. concludeva come sopra riportato.

Si costituiva la Intesa Sanpaolo s.p.a. la quale conclude per il rigetto della domanda.

Istruita la causa esclusivamente mediante acquisizione della documentazione versata in atti, successivamente, all'udienza del 14 settembre 2020, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.

1. Delimitazione del *thema decidendum*.

La Federlabel s.r.l. - microimpresa avente ad oggetto il commercio all'ingrosso di attrezzature ed accessori, prezzatrici etichettatrici, stampanti, sistemi anti-taccheggio - ha instaurato il presente giudizio al fine di sentire condannare la Intesa Sanpaolo s.p.a. al risarcimento del danno subito per l'esecuzione di un bonifico *on line*, dell'importo di €. 4.917,00, da parte di soggetti non autorizzati e non riferibili alla società attrice.

Risulta documentalmente che la società _____ - titolare del c/c bancario n. 453/1000/62704 acceso presso la banca Intesa Sanpaolo - ha stipulato, in data 26 aprile 2012, uno specifico contratto di utilizzo del Portale internet Inbiz (cod. utente 00417066) e un contratto di utilizzo del servizio di Corporate Banking recante il n. 00805/6324/00294455 per eseguire le operazioni bancarie on-line.

Non risulta, poi, oggetto di contestazione tra le parti che soggetti terzi si sono impossessati delle credenziali (userid e password) della società _____ s.r.l. e che, introdottisi tramite tali credenziali nel sistema informatico della Banca Intesa Sanpaolo s.p.a., hanno effettuato in data 5 maggio 2015 un bonifico telematico di € 4.917,00 in favore del Sig. Massimo _____. In data 7 maggio 2015, il personale della società attrice ha segnalato alla banca l'irregolarità dell'operazione.



Per completezza, merita di essere evidenziato, da un lato, che l'ordine di bonifico si presentava formalmente corretto essendo state utilizzate per impartirlo le credenziali della s.r.l. e, dall'altro, che non è stato in alcun modo violato il sistema di sicurezza predisposto dalla banca convenuta.

2. La responsabilità della banca per l'utilizzazione illecita di uno strumento di pagamento.

Così delineato il perimetro delle valutazioni demandate al Tribunale, la presente controversia ha ad oggetto la responsabilità dell'Istituto di credito per l'utilizzazione fraudolenta di uno strumento di pagamento.

La disciplina applicabile a tale fattispecie è oggi contenuta nel d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, il quale ha attuato nell'ordinamento giuridico italiano la direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno europeo.

In particolare, l'art. 12, comma 3, del citato decreto prevede che «salvo il caso in cui abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo dello strumento di pagamento, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell'art. 7, 1° comma, lett. b), l'utilizzatore medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a € 150,00 la perdita derivante dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento».

Ai sensi di tale disposizione, quindi, il prestatore di servizi di pagamento può escludere la propria responsabilità per l'utilizzo non autorizzato di uno strumento di pagamento soltanto provando la colpa grave (o il dolo) dell'utilizzatore, la quale costituisce un fatto impeditivo del risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c.

Anche la giurisprudenza di legittimità, infatti, ha affermato che la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e può essere esclusa solo se ricorra una situazione di colpa grave dell'utente (Cass., 5 luglio 2019, n. 18045 che ha ritenuto configurabile una ipotesi di colpa grave nel caso di protratta mancata attivazione di una qualsiasi forma di controllo degli estratti conto protrattasi per oltre due anni).

E, infatti, la possibilità della sottrazione dei codici del correntista, attraverso tecniche fraudolente, rientra nell'area del rischio



di impresa, destinato ad essere fronteggiato attraverso l'adozione di misure che consentano di verificare, prima di dare corso all'operazione, se essa sia effettivamente attribuibile al cliente; sicchè, in forza di tali osservazioni, è stato ritenuto che, ai fini del rigetto della domanda risarcitoria, non è sufficiente dare rilievo ad un incauto comportamento dell'utente che avrebbe consentito la sottrazione dei codici. Su tali basi, pertanto, si è concluso che, al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (ciò che rappresenta interesse degli stessi operatori), appare del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore di servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici da parte di terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo, e ciò conformemente al principio secondo cui l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al soggetto obbligato (art. 1218 c.c.) richiede la dimostrazione di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore (in questo senso, oltre che Cass. 5 luglio 2019, n. 18045, in motivazione, Cass., 3 febbraio 2017, n. 2950).

In definitiva, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, può affermarsi che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, al correntista abilitato a svolgere operazioni *on line* che, alla stregua degli artt. 15 del d.lg. n. 196 del 2003 e 2050 c.c., agisca per l'abusiva utilizzazione (nella specie, mediante illegittime disposizioni di bonifico) delle sue credenziali informatiche, spetta soltanto la prova del danno siccome riferibile al trattamento del suo dato personale, mentre l'istituto creditizio risponde, quale titolare del trattamento di dato, dei danni conseguenti al fatto di non aver impedito a terzi di introdursi illecitamente nel sistema telematico mediante la captazione dei codici d'accesso del correntista, ove non dimostri che l'evento dannoso non gli sia imputabile perché discendente da trascuratezza, errore o frode del correntista o da forza maggiore (Cass., 23 maggio 2016, n. 10638).

A tal proposito, si deve aggiungere che la colpa grave è costituita da una «straordinaria e inescusabile» imprudenza, negligenza o imperizia, la quale presuppone che sia stata violata non solo la diligenza ordinaria del buon padre di famiglia di cui all'art. 1176, comma 1, c.c., ma anche «quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato da tutti» (Cass. 3 maggio 2011, n. 913; Cass. 19 novembre 2001, n. 14456). Secondo la



stessa Corte di Cassazione, inoltre, la prova della sussistenza della colpa grave può essere fornita anche per mezzo di presunzioni, purché queste, com'è noto, siano gravi, precise e concordanti secondo quanto dispone l'art. 2729 c.c. (cfr. Cass. 18 gennaio 2010, n. 654).

In senso contrario, non vale richiamare il dettato dell'art. 10, comma 2, d. lgs. n. 11/2010, nella parte in cui dispone che «Quando l'utilizzatore dei servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utilizzatore medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7».

Infatti, nonostante il dato testuale sembrerebbe escludere automaticamente qualsiasi tipo di presunzione, deve invece ritenersi che l'unica presunzione che appare vietata dalla richiamata disposizione sia quella relativa dell'affermazione della colpa grave esclusivamente collegata all'utilizzo della carta; da ciò ne discende, a contrario, che sia invece ammissibile tale presunzione, laddove sussista una serie di elementi di fatto particolarmente univoca e convergente, tale per cui possa ragionevolmente ritenersi che l'utilizzo fraudolento sia effettivamente riconducibile sul piano causale alla condotta dell'utilizzatore.

3. Il rapporto contrattuale intercorso tra le parti.

I principi ricavabili dalla normativa di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 sono stati, peraltro, esplicitati nello stesso contratto che ha legato le parti odierne in causa.

Infatti, nel caso specifico, il contratto sottoscritto dalla all'art. 4 prevede: "la Società accede al Portale tramite gli Utenti, i quali operano sullo stesso in base ai Poteri di firma associati al proprio profilo di Utente. Nella fase di accesso al Portale, l'Utente è identificato dalla Banca attraverso le Credenziali assegnategli; analogamente, l'invio dei documenti mediante i Flussi è attribuito all'Utente unicamente attraverso verifica, da parte della Banca del Gruppo destinataria, delle Credenziali al medesimo assegnate. La Banca del Gruppo destinataria dei documenti non ha ulteriori obblighi di controllo riguardo alla loro provenienza. Pertanto, la Società riconosce sin d'ora come a se' riferibile ogni attività compiuta dall'Utente dopo l'accesso al Portale, e in particolare l'inoltro di documenti mediante i Flussi, che risulti essere effettuata mediante utilizzo delle Credenziali assegnate all'Utente".



Il successivo articolo 5 sull'utilizzo delle credenziali prevede: "le Credenziali consentono l'accesso al Portale e l'esecuzione immediata di disposizioni sui Rapporti Collegati e sui Servizi Inbiz; devono pertanto essere custodite con la massima cura e in luogo riservato e utilizzate esclusivamente dall'Utente cui sono assegnate.

Infine, per l'ipotesi del furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato delle Credenziali l'art. 6 del contratto prevede poi: "1. In caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato delle Credenziali, l'Utente Master o l'Utente al quale le Credenziali sono state assegnate deve immediatamente segnalare l'evento alla Banca con le modalita` descritte nel Manuale Operativo chiedendo il blocco delle Credenziali; la segnalazione e` opponibile alla Banca dal momento in cui essa comunica l'apposizione del blocco all'Utente. 2. Prima del momento in cui la segnalazione e` opponibile alla Banca, le conseguenze derivanti dall'utilizzo indebito delle Credenziali sono integralmente a carico della Società. 3. Se la Società e` una microimpresa il comma 2 non si applica. In questo caso, prima del momento in cui la segnalazione e` opponibile alla Banca, la responsabilita` della Società e` regolata in base alle norme di legge. Pertanto: - salvo il caso in cui la Società o l'Utente assegnatario abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza delle Credenziali, la Società sopporta per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro la perdita derivante dall'utilizzo indebito delle Credenziali; - qualora la Società o l'Utente assegnatario abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o piu` obblighi indicati nell'art. 5 e nel presente articolo con dolo o colpa grave, la Società sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 150 euro di cui al punto precedente. 4. Dal momento in cui la segnalazione e` opponibile alla Banca, la Società non e` responsabile delle conseguenze derivanti dall'utilizzo delle Credenziali, salvo il caso in cui la Società o l'Utente assegnatario abbia agito con dolo".

4. La responsabilita` della banca per l'esecuzione del bonifico del 5 maggio 2015.

Come già evidenziato, costituisce circostanza pacifica tra le parti che il bonifico eseguito in data 5 maggio 2015 per l'importo di €. 4.917,00 non sia riferibile alla volontà negoziale della s.r.l.

A sostegno della propria difesa, la parte convenuta ha dedotto la colpa grave dell'attrice, argomentando in via presuntiva da tre circostanze: l'aver tardato nel segnalare l'irregolarità della operazione (segnalazione



intervenuta in data 7 maggio a fronte della esecuzione dell'operazione del 5 maggio 2015); l'aver affidato le chiavette ed i codici di accesso alla Sig.ra Manuela Pezzolla, madre del Sig. Alberto Ferla e non all'Utente Master Sig. Salvatore Antonino Ferla; il non avere parte attrice attivato i servizi di alert tramite sms o mail.

Ebbene, ritiene il Tribunale che tali elementi non costituiscano circostanze idonee a ravvisare una colpa grave dell'utente.

E, infatti, con riferimento al dedotto ritardo, il Tribunale osserva che la segnalazione è intervenuta a distanza di due soli giorni dall'esecuzione illecita del bonifico e, dunque, in un arco di tempo che, necessariamente, deve essere considerato tempestivo. D'altra parte, appare del tutto evidente che non può essere richiesto al cliente un controllo continuo e costante dei propri conti (come già visto, infatti, Cass., 5 luglio 2019, n. 18045 ha ritenuto configurabile una ipotesi di colpa grave nel caso di protratta mancata attivazione di una qualsiasi forma di controllo degli estratti conto protrattasi per oltre due anni).

Quanto alla detenzione dei codici di accesso, il Tribunale osserva, da un lato, che non può costituire colpa grave l'aver affidato tali dispositivi a persona di assoluta fiducia del cliente (nel caso di specie, si tratta della madre dell'amministratore unico della società) e, dall'altro, che, al fine di esonerare l'istituto bancario da responsabilità, la Intesa Sanpaolo s.p.a. avrebbe dovuto allegare e provare che sia stata la persona affidataria delle credenziali a porre in essere il bonifico illecito ovvero a cedere a terzi le credenziali medesime così agevolando l'intrusione nel sistema da parte di questi terzi.

Infine, non può costituire una colpa per l'utente non avere attivato dei servizi opzionali (e non imposti dalla legge o dal contratto) che, peraltro, prevedono costi in relazioni ai gestori di telefonia.

In assenza di tali elementi, non può dirsi che la società attrice versi in uno stato di colpa grave.

5. Il risarcimento del danno spettante alla società attrice.

Accertata la responsabilità della Intesa Sanpaolo s.p.a., appare evidente come il danno complessivamente subito dalla s.r.l. sia costituito dall'importo del bonifico illegittimamente eseguito, pari ad €. 4.917,00. A tale importo non deve essere, peraltro, sottratta alcuna franchigia atteso il chiaro disposto di cui all'art. 6, comma terzo, del contratto intercorso tra le parti in relazione alla qualifica di microimpresa della società attrice.



Al contrario, non risultano fondate le ulteriori voci di danno indicate da parte attrice. La s.r.l., in particolare, deduce che, "a seguito di tale indebita transazione la per evitare ulteriori illeciti addebiti era costretta a rinunciare immediatamente al fido concesso pari ad € 60.000,00 che aveva in essere con Intesa Sanpaolo e nello stesso momento a trasferire la maggior parte del denaro depositato sul conto corrente, lasciando solo una piccola somma che serviva appunto per i pagamenti tramite RID che solo recentemente stanno per essere trasferiti su un altro conto".

Tuttavia, si tratta di deduzioni del tutto generiche che, peraltro, non consentono di ravvisare un danno effettivo subito dall'utente.

In definitiva, la domanda attorea va parzialmente accolta con conseguente condanna della Intesa Sanpaolo s.p.a. al risarcimento del danno pari alla somma fraudolentemente sottratta pari ad €. 4.917,00.

Parte convenuta, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della parte attrice, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni.

p.q.m.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in persona del dott. Guido Romano, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- I) *in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna la Intesa Sanpaolo s.p.a. al pagamento, in favore della s.r.l., a titolo di risarcimento del danno, della somma di €. 4.917,00 oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;*
- II) *condanna la convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese della presente procedura che liquida in €. 2.430,00 per compensi ed in €. 250,00 per esborsi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.*

Roma, 30 dicembre 2020

Il Giudice
(dott. Guido Romano)

